



Csm Roma 21/10/2024
Protocollo P19359/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Al Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 65/VA/2024

Criteria per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2026 -2028.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 ottobre 2024, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,


MC

Premessa.

L'art. 70, comma 1 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, come modificato dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che *"in ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello è costituito un Tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge"*.

Il comma 3 del medesimo articolo disciplina la composizione del Tribunale di Sorveglianza, prevedendo quanto segue: *"Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche"*. L'art. 80 specifica, infatti, che: *"Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate"*.

Con riferimento alla nomina degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la normativa primaria non definisce criteri specifici, né individua le modalità di selezione, limitandosi a prevedere, all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, commi 4 e 5, che *"Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità, da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4"*.

La normativa secondaria in materia riassume ed integra la normativa primaria, sia definendo la qualità di esperto, sia prevedendo una dettagliata disciplina della procedura di nomina e conferma sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

La presente circolare che disciplina i criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2026-2028 non intende discostarsi da quanto previsto dalla circolare adottata per il triennio 2023 – 2025.

Si confermano, pertanto le innovazioni introdotte con la circolare consiliare CSM P-15391/2021 del 29 luglio 2021, ovvero, la necessità che la Commissione, costituita dal Presidente dell'Ufficio prima di procedere alla valutazione delle domande, acquisisca una relazione all'uopo redatta dal Dirigente dell'Ufficio che, tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il numero di esperti professionisti nelle materie previste dall'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare.

Viene confermato il principio per cui la Commissione deve determinare i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

Si conferma l'importanza, oltre della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, della necessità dei colloqui con un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare, strumento rivelatosi, nell'esperienza concreta dei presidenti degli Uffici, molto utile al fine della valorizzazione delle professionalità migliori.



Si conferma, inoltre, la possibilità che la Commissione di valutazione possa deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati, in modo da consentire una suddivisione interna del lavoro da svolgere.

Con riferimento alla durata dell'incarico come detto l'art. 70, comma 4 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 non pone limiti alla possibilità di rinnovo degli incarichi, pertanto, la presente circolare chiarisce che, laddove l'incarico si protragga oltre il terzo triennio, l'esperto, inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato) potrà essere ulteriormente confermato unicamente nel caso in cui, oltre ad essersi collocato utilmente in graduatoria, il Presidente del Tribunale di sorveglianza rediga uno specifico rapporto in cui indichi quale siano le circostanze eccezionali che giustificano l'ulteriore proposta di conferma nell'incarico.

Infine, si conferma il regime delle incompatibilità ed il correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici e l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli esperti della sorveglianza secondo l'attuale sistema formativo, gestito con la collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura, le Strutture della formazione decentrata e il Consiglio Superiore della Magistratura nel suo potere di definire le Linee guida generali sulla formazione dei magistrati onorari.

Da ultimo, si ritiene necessario porre all'attenzione delle Commissioni valutatrici la questione dell'esclusione dei candidati per inammissibilità della domanda nei casi di assenza di sottoscrizione. Le suddette ipotesi, infatti, dovranno essere vagliate anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ed, in particolare, dei recenti arresti della giustizia amministrativa.

Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, *"...l'eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso..."* (cfr. CdS, VII, 31 luglio 2024, ord. n. 02906).

Nella suddetta pronuncia si specifica, inoltre, che i bandi di concorso non possono, in maniera netta, escludere a priori l'istituto del soccorso istruttorio, precisando che una tale clausola *"non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l'automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall'appellante"*.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2026-2028, di seguito riportati:

**CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO *STATUS*
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2026-2028**

Articolo 1

Organici degli esperti di sorveglianza e durata dell'incarico

1. L'organico dei giudici onorari (*"esperti"*), secondo la denominazione di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354) dei tribunali di sorveglianza è determinato, di regola, in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
3. Gli esperti dei tribunali di sorveglianza, stante il disposto dell'articolo 70, comma 4, della legge



MC

26 luglio 1975, n. 354, durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina o la conferma a esperto di sorveglianza è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente

che non potranno essere proposte per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario o siano state revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 6).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un *“professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche”* (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli *“esperti in servizio sociale”*, ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. L'affiancamento dei termini *“professionista”* ed *“esperto”* evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Articolo 3

Limiti di età

1. Per l'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 per i giudici onorari minorili, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.


MC

Articolo 4

Durata nell'incarico.

Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. Gli esperti di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze maturate nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, computato ai sensi del successivo comma 3, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma senza, pertanto, dover procedere al colloquio di cui all'art. 6, comma 6 della presente circolare e dover compilare la scheda di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di



presentazione delle domande.

3. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

4. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso.

5. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di docente di scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; esperto in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare;

6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non fare parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da



MC

parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgono tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza — o titolo equipollente — delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".

7. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 5 e 6 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

8. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione con la quale, in forma descrittiva, l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello "A" allegato al bando di selezione;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 9, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

11. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

12. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

13. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Procedimento di nomina e di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto, da un pubblico ministero e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione



così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.

2. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, come indicati nell'apposita scheda di valutazione in allegato 1, compilata per ciascun candidato.

4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 7 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

5. La Commissione di cui al comma 1, predispone:

a) l'elenco degli esperti di sorveglianza per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio, con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;

d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare.

6. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti di sorveglianza da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 3, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

7. I Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e di conferma formulate tenuto conto del numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità di cui al comma 2. In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie o specializzazioni sopra indicate, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza interessato propone per la nomina o la conferma i candidati appartenenti alla categoria maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, seguendo l'ordine di posizionamento in



MC

graduatoria. A parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età. Trasmettono altresì tutte le domande di nomina e di conferma, corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma 5 che precedono, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile (in particolare in punto di inesistenza di cause di incompatibilità, mancanza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta e dalle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità, idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, eventuale pendenza di procedimenti penali. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

8. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 7 con il relativo parere.

9. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

10. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima tipologia del giudice onorario cessato dalla carica. In caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/specializzazione del giudice onorario cessato dalla carica, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, il Consiglio superiore nomina in sostituzione il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria esperto della tipologia/materia/specializzazione maggiormente affine a quella del giudice onorario cessato dalla carica.

Articolo 7 *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione in materia penale nel distretto di competenza del tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del


MC

Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia, i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto di sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio, nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.


MC

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 2, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Articolo 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. L'esperto di sorveglianza cessa dall'ufficio:

- a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
- b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
- c) per il compimento del settantesimo anno di età.

2. L'esperto di sorveglianza decade dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. L'esperto di sorveglianza è revocato dall'ufficio in caso di violazione del dovere di astensione, grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9

Procedura per la decadenza e la revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lettera a), del precedente articolo non necessita di alcun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza dell'esperto di sorveglianza appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lettera c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza dell'esperto.

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano


MC

tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura la proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente del Tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione dell'esperto di sorveglianza dall'incarico svolto.

Articolo 10

Funzioni degli esperti

1. Gli esperti del Tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.

2. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a magistrati onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

3. Non sono delegabili al magistrato onorario esperto le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione), il magistrato onorario esperto può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza.

Articolo 11

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire agli esperti di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività teorico-pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio, in incontri con gli operatori penitenziari e in visite agli istituti penitenziari e agli Uffici esecuzione penale esterna (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un *tutor* (magistrato


MC

ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.

3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Articolo 12

Doveri e diritti

1. L'esperto di sorveglianza è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria che procede e il Presidente del Tribunale di sorveglianza devono dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dagli esperti di sorveglianza.

4. L'esperto di sorveglianza ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 13

Vigilanza sull'adempimento dei doveri degli esperti di sorveglianza

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sull'attività degli esperti addetti al proprio ufficio.

2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità degli esperti e adotta tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Presidente del Tribunale di sorveglianza di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario esperto, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

4. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'articolo 9.

5. Del puntuale adempimento agli obblighi di vigilanza di cui ai commi che precedono si tiene conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente dell'Ufficio.



Csm

Roma 21/10/2024

Protocollo P19359/2024

Esperti di sorveglianza

MC

SCHEDA VALUTAZIONE CANDIDATO

COGNOME

NOME

ATTIVITA' SVOLTA

	Punteggio assegnabile	Punteggio assegnato
A) TITOLI ACCADEMICI		
Laurea Magistrale	da 5 a 10 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Laurea	da 5 a 8 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Diploma di Specializzazione	da 1 a 3 punti	
Altri titoli	da 1 a 3 punti	
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE		
Attività professionale svolta in settori inerenti le competenze del Tribunale di sorveglianza.	da 5 a 10 punti	
Esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza svolte in uffici diversi da quelli per i quali si è presentata domanda.	1 punto per ogni triennio svolto	
Tirocinio ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 69/2013 presso il Tribunale di sorveglianza.	1 punto	
Altro <i>(specificare)</i> :	da 1 a 3 punti	
C) TITOLI CULTURALI <i>(Pubblicazioni specifiche alla materia)</i>	da 1 a 3 punti	
D) PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI	da 1 a 3 punti	
E) COLLOQUIO <i>(Punteggio eventuale attribuibile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del bando di concorso)</i>	da 1 a 10 punti	

TOTALE PUNTI ASSEGNATI

Parere espresso dalla Commissione di valutazione:

.....

.....

F.P.A.
.....
.....

Csm Roma 21/10/2024
Protocollo P19359/2024

MC
MC

La valutazione dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- a) *possesso dei requisiti formali*
- b) *possesso dei titoli attinenti al punteggio assegnato*


MC

**BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2026-2028**

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2026-2028 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 7) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 7).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "*professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche*" (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "*professionista*" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "*esperti in servizio sociale*", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.

5. L'affiancamento dei termini "*professionista*" ed "*esperto*" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di


MC

sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2025, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a esperto di sorveglianza deve essere presentata dal 12 novembre 2024 ore 10:00 al 12 dicembre 2024 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica,



con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo collegandosi all'indirizzo URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>". Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'*upload* del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'*upload* del file "domanda di nomina e conferma a esperto di sorveglianza" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – e procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo <https://concorsi.csm.it/onorari> dal 12 novembre 2024 alle ore 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di *professionista esperto in una delle materie di cui* agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando;

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;



MC

- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti gli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non far parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre. Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:
- t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;
- u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”.
8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:
- a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
- b) autorelazione con la quale in forma descrittiva l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R.


MC

28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello "A" allegato;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento;

e) dichiarazione relativa al numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii..

Art. 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda.

1. Gli interessati possono presentare domanda di nomina di esperto per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso Tribunale di sorveglianza, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. L'aspirante che intenda proporre domanda per un Tribunale di sorveglianza di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.

4. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza costituisce per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può


MC

deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.

3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 6 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

6. La Commissione di cui al comma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno esseri inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 10 marzo 2025 i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al comma 6 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 21 aprile 2025.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.



Art. 7 Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione forense in materia penale nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di



 MC

segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto di sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici o privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 1, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma ad esperto del tribunale di sorveglianza. I dati così raccolti sono trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati


MC

personali.

Articolo 9

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle conclusioni della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:

- a) le delibere relative alle nomine e conferme degli esperti di sorveglianza;
- b) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2026-2028. "

■ **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci



[Handwritten signature]
 MC

(Mod. A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(Art. 46 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(Alla presente dichiarazione sostitutiva di certificazione

dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

Dati della persona dichiarante

Cognome	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Luogo di nascita	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Residente in	<input type="text"/>		
Via	<input type="text"/>	Cap	<input type="text"/>
Telefono/Cellulare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Mail	<input type="text"/>		

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:

- a) Laurea magistrale Laurea specialistica Laurea

in

conseguito presso l'Università di

in data con la votazione



MC

- b) Dottorato di ricerca in
 conseguito presso l'Università di
 in data con la votazione
- c) Master universitario di I o II livello (corrispondente almeno a 60 CFU)

 conseguito presso l'Università di
 in data con la votazione
- d) Corso di perfezionamento *post lauream* di durata almeno annuale,

 conseguito presso l'Università di
 in data con la votazione
- e) Altro titolo
 conseguito presso
 in data con la votazione

2) DI ESSERE AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI

- a) Autore/i
 titolo pubblicazione
 editore
 data pubblicazione composta da numero pag.;
(allegare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
- b) Autore/i
 titolo pubblicazione
 editore
 data pubblicazione composta da numero pag.;
(allegare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
- c) Autore/i

 titolo pubblicazione
 editore
 data pubblicazione composta da numero pag.;
(allegare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)
- d) Autore/i

 titolo pubblicazione
 editore
 data pubblicazione composta da numero pag.;
(allegare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)

3) DI AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI O SEMINARI



<i>Csm</i>	Roma	21/10/2024
	Protocollo	P 19359/2024

MC

Corsi di formazione

a) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

b) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

c) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

d) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

Seminari

a) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

b) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

c) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

d) Titolo:
 in data per il totale di ore
 organizzato da
 svoltosi presso

4) DI AVER PARTECIPATO IN QUALITA' DI RELATORE E/O DOCENTE AI SEGUENTI CONVEGNI O CORSI DI FORMAZIONE

a) Relatore docente corso di formazione Cd gno



[Signature]
MC

in data
 organizzato da
 svoltosi presso

b) Relatore docente sito di formazione Co gno

in data
 organizzato da
 svoltosi presso

c) Relatore docente sito di formazione Co gno

in data
 organizzato da
 svoltosi presso

d) Relatore docente sito di formazione Co gno

in data
 organizzato da
 svoltosi presso

e) Relatore docente sito di formazione Co gno

in data
 organizzato da
 svoltosi presso

5) DI SVOLGERE/AVER SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA'

a) di prestare (o aver prestato) servizio dal /___/___/___/ al /___/___/___/ in qualità di
 (*specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico*)
 presso struttura (*indicare se pubblica o privata*)

b) di prestare (o aver prestato) servizio dal /___/___/___/ al /___/___/___/ in qualità di
 (*specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico*)
 presso struttura (*indicare se pubblica o privata*)

c) di prestare (o aver prestato) servizio dal /___/___/___/ al /___/___/___/ in qualità di
 (*specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico*)
 presso struttura (*indicare se pubblica o privata*)

d) di prestare (o aver prestato) servizio dal /___/___/___/ al /___/___/___/ in qualità di
 (*specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico*)



<i>Csm</i>	Roma	21/10/2024
	Protocollo	P 19359/2024

[Signature]
MC

presso struttura (*indicare se pubblica o privata*)

5) DI AVER SVOLTO LE SEGUENTI FUNZIONI ONORARIE

a) triennio dal /___/___/___/ al /___/___/___/

giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso

altro

b) triennio dal /___/___/___/ al /___/___/___/

giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso

altro

c) triennio dal /___/___/___/ al /___/___/___/

giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso

altro

d) triennio dal /___/___/___/ al /___/___/___/

giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso

altro

Dichiaro di essere in possesso della documentazione attestata dalla presente dichiarazione ed a fornirla all'Amministrazione su richiesta.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che l'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 prevede che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, io sottoscritto decadrò automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data _____

(firma)

.....